

SENTENZA DELLA CORTE  
13 febbraio 1985 <sup>1</sup>

Nel procedimento 267/83,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte suprema in materia amministrativa della Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

**Aissatou Diatta**, cittadina senegalese, abitante in Berlino (Ovest),

e

**Land Berlino**, rappresentato dal Polizeipräsident (questore) di Berlino,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10 e 11 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità,

LA CORTE,

composta dai signori, Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: M. Darmon  
cancelliere: D. Louterman, amministratore

ha pronunciato la seguente

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il tedesco.

## SENTENZA

## In fatto

## 1. Gli antefatti ed il procedimento

La sig.ra Aissatou Diatta, cittadina senegalese, sposava, il 3 luglio 1977, un cittadino francese, che risiede e lavora da diversi anni in Berlino (Ovest) ed è in possesso di un permesso di soggiorno per cittadini degli Stati membri della CEE, prorogato da ultimo sino al 21 agosto 1985.

Il 13 agosto 1977, ella raggiungeva suo marito a Berlino (Ovest) ed andava a vivere nel di lui alloggio.

Dal febbraio del 1978 ella lavorava, in modo continuativo, come collaboratrice domestica ed il 13 marzo 1978 otteneva un permesso di soggiorno temporaneo, valido sino al 16 luglio 1980.

Dal 29 agosto 1978, la Diatta vive separata dal marito ed abita, a Berlino (Ovest), in un proprio appartamento d'affitto. Ella intende divorziare dal marito non appena giuridicamente possibile a norma del diritto francese.

Alla scadenza del permesso di soggiorno, ella ne sollecitava, dall'autorità competente, la proroga. La domanda veniva respinta dal Polizeipräsident (questore) di Berlino, con decisione 29 agosto 1980, per il motivo che non coabitando con suo marito ella non era più membro della famiglia d'un cittadino d'uno Stato membro della CEE.

Il reclamo presentato dalla Diatta avverso tale rifiuto veniva respinto con decisione 12 dicembre 1980 del Senator für Inneres (membro dell'esecutivo della città di Berlino incaricato degli Interni).

L'interessata ricorreva davanti al Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo) di

Berlino che, con sentenza 6 novembre 1981, accoglieva parzialmente il ricorso, ingiungendo al questore, previo annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, di riesaminare la domanda dell'attrice alla luce dell'Ausländergesetz 28 aprile 1965; per il resto, il Verwaltungsgericht respingeva la domanda dichiarando che l'attrice, non coabitando col marito, cittadino comunitario, non poteva fruire d'un permesso di soggiorno in forza dell'art. 7, n. 1, dell'Aufenthaltsgesetz/EWG (legge tedesca sull'entrata ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE) 22 luglio 1969.

Il 27 aprile 1982, l'Oberverwaltungsgericht (tribunale amministrativo superiore) di Berlino respingeva l'appello interposto dinanzi ad esso dalla Diatta avverso la decisione del Verwaltungsgericht. Nel frattempo, il 4 febbraio 1982, il questore le aveva di nuovo, in forza del suo potere discrezionale, rifiutato il permesso di soggiorno.

L'attrice proponeva allora ricorso per cassazione avanti il Bundesverwaltungsgericht.

Ritenendo che l'interpretazione degli artt. 10 e 11 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) fosse necessaria per consentirle di pronunciarsi, con ordinanza 18 ottobre 1983, la prima sezione del Bundesverwaltungsgericht decideva, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunciata sulle seguenti questioni:

- 1) Se l'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 vada interpretato nel senso che il coniuge del lavoratore cittadino di

uno Stato membro e occupato nel territorio d'un altro Stato membro risiede « presso il lavoratore » anche qualora egli si sia da tempo separato dal coniuge, ma occupi nella medesima località del lavoratore un proprio alloggio.

- 2) Se l'art. 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 crei per il coniuge — che non sia cittadino comunitario — del cittadino di uno Stato membro che lavori e viva nel territorio di un altro Stato membro, un diritto di soggiorno indipendente dai presupposti dell'art. 10 dello stesso regolamento, qualora egli voglia svolgere nel territorio di detto Stato membro un'attività subordinata.

L'ordinanza del Bundesverwaltungsgericht è stata registrata nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1983.

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte, il 9 febbraio 1984, la sig.ra Diatta, attrice nella causa principale, con l'avv. Dieter Eichhorn, del foro di Berlino, il 12 marzo il Land Berlino, con l'avv. Heinz Scholze, del foro di Berlino, il 13 marzo la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, il 15 marzo il governo del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. I. Verkade, segretario generale del ministero degli esteri ed il governo del Regno Unito, rappresentato dall'avv. G. Dagtoglou, del Treasury Solicitor's Department, ed il 16 marzo 1984 il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat, e dal sig. Ernst Röder, Regierungsrat presso il ministero degli affari economici.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato le controparti nel procedimento a concentrare le loro precisazioni orali nel corso dell'udienza ad un certo numero di quesiti che sono stati loro preliminarmente notificati.

## 2. Osservazioni scritte presentate alla Corte

La sig.ra Diatta, attrice nella causa principale, ritiene di poter fruire, a norma degli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, d'un diritto autonomo al rilascio del permesso di soggiorno da lei sollecitato.

a) L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68 stabilisce un diritto di soggiorno del coniuge d'un lavoratore cittadino d'uno Stato membro della CEE pure nel caso in cui i coniugi vivono nella stessa località, benché in alloggi distinti. L'art. 10 non fa espresso riferimento alla coabitazione; in esso si parla semplicemente della messa a disposizione, da parte di un lavoratore, d'un appartamento, ad uso del proprio coniuge. Il criterio determinante, stando alla lettera, allo spirito ed alla finalità di tale disposizione, consiste nel fatto che il lavoratore ha l'obbligo di mettere un alloggio a disposizione del proprio coniuge, onde evitare che il membro della famiglia che lo raggiunge rimanga senza tetto o viva in condizioni precarie, il che sarebbe in contrasto con l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. L'art. 10, n. 3, fa riferimento ad un alloggio « considerato normale ... nella regione in cui è occupato » onde prevenire qualsiasi discriminazione o trattamento non egualitario fra lavoratori autoctoni e lavoratori stranieri. Sono considerazioni di diritto pubblico, atti-

menti alla sicurezza e all'ordine pubblico, che hanno indotto il legislatore a porre come condizione al diritto di soggiorno del coniuge che il lavoratore metta a sua disposizione un siffatto alloggio. Ciò non esclude tuttavia che il coniuge possa procurarsi uno spazio supplementare prendendo a locazione un proprio alloggio.

Dato che l'esistenza d'un alloggio rispondente ai criteri stabiliti dal regolamento costituisce la sola condizione giuridica sostanziale per il riconoscimento, a vantaggio del coniuge, d'un diritto soggettivo, basato sul diritto pubblico, all'entrata ed al soggiorno, il regolamento n. 1612/68 non può interpretarsi restrittivamente nel senso ch'esso implichi che la comunione di vita coniugale sia integra.

Tenuto conto della possibilità, secondo il diritto tedesco, di porre fine alla comunione di vita coniugale nell'ambito della comune residenza, richiedere un comune domicilio del lavoratore o del suo coniuge significherebbe basarsi su una pura formalità. In un caso del genere, l'esistenza d'una comunione di vita coniugale non potrebbe assolutamente essere accertata da terzi o dalle autorità, benché, giuridicamente, questa situazione possa equipararsi al caso in cui il coniuge stabilisce un nuovo domicilio autonomo. La comunione di vita coniugale non potrebbe costituire il criterio determinante; il centro d'interessi dei coniugi non può consistere unicamente nella vita in un solo e medesimo alloggio. Altrimenti, si arriverebbe, nel caso di coniugi che vivano separatamente, a risultati perfettamente arbitrari, per quanto riguarda il diritto di soggiorno del coniuge, a seconda che la separazione si ponga nell'ambito d'un alloggio coniugale o in due alloggi diversi.

Qualora un alloggio comune dei coniugi fosse una condizione imperativa, il lavoratore potrebbe in qualsiasi momento provocare l'espulsione del coniuge, privandolo del tetto. Qualora fosse impossibile al coniuge così allontanato stabilire un domicilio auto-

no senza essere minacciato d'espulsione, egli verrebbe a trovarsi in una posizione di dipendenza incompatibile coi principi di autodeterminazione della persona umana.

Finché dura il matrimonio, una riconciliazione dei coniugi è teoricamente possibile; sarebbe diverso in caso di rifiuto del permesso di soggiorno e quindi di partenza forzata del coniuge.

Fintantoché un matrimonio non sia stato sciolto con provvedimento avente forza di cosa giudicata, l'autorità amministrativa non può valutare l'eventualità d'una riconciliazione fra coniugi, né constatare l'esistenza d'una rottura definitiva; altrimenti, l'autorità amministrativa anticiperebbe un giudizio sulla decisione dell'autorità giudiziaria.

L'art. 48 del trattato CEE offre ai membri della famiglia del lavoratore un diritto soggettivo, basato sul diritto pubblico, d'entrare e di prender dimora nel territorio d'un altro Stato membro. Il coniuge si vede quindi riconoscere una posizione tutelata dalla legge che va preservata fintantoché permangono gli stessi vincoli del matrimonio. Non si tratta, per il coniuge, d'un diritto soltanto derivato, ma di una posizione soggettiva, sancita in diritto, che, ad esempio, permane alla morte del lavoratore. Il carattere autonomo del diritto soggettivo del membro della famiglia del lavoratore è stato sancito dalla Corte di giustizia in materia di vantaggi sociali; la giurisprudenza della Corte si basa sulla concezione che sarebbe contrario allo spirito ed alla finalità delle disposizioni comunitarie non attribuire ai membri della famiglia d'un lavoratore d'un altro Stato membro le prerogative riconosciute ai cittadini nazionali. Tale concezione è stata applicata, tenuto conto della finalità delle disposizioni di cui trattasi, a vantaggio dei membri della famiglia del lavoratore, nell'intento di migliorare la loro situazione giuridica nell'ambito del regolamento n. 1612/68. La giurisprudenza della Corte

tende a corroborare la posizione giuridica dei membri della famiglia d'un lavoratore venuti a raggiungerlo ed a riconoscere loro diritti propri; sarebbe in contrasto con questa tendenza estensiva interpretare restrittivamente l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68 nel senso ch'esso consideri come solo criterio un domicilio condiviso in comune dai coniugi.

b) L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 va applicato ai cittadini tanto degli Stati membri della CEE quanto di altri paesi. Tale disposizione offre espressamente al coniuge d'un cittadino d'uno Stato membro il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata in tutto il territorio dello Stato ospitante; una interpretazione restrittiva dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68, basata sul requisito d'un domicilio comune per il riconoscimento del diritto di soggiorno, osta all'attuazione di tale diritto. La libera circolazione contemplata all'art. 11 offre automaticamente pure la possibilità d'eleggere un domicilio proprio, qualora il coniuge intraprenda un'attività in un luogo diverso dalla residenza dell'altro coniuge.

Una differenza per quanto riguarda la motivazione dello stabilimento d'un domicilio distinto da quello del coniuge non potrebbe tradursi in una valutazione diversa della situazione in diritto.

L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 offre un diritto di soggiorno d'una portata più ampia di quello offerto dall'art. 10; esso non potrebbe, a cose fatte, interpretarsi restrittivamente alla luce dell'art. 10, il che sarebbe in contrasto con l'espresso tenore letterale dell'art. 11, quale risulta dalla volontà del legislatore. È necessario, nel caso di specie, valutare ed applicare l'art. 11, indipendentemente dai presupposti dell'art. 10.

Il *Land Berlino*, convenuto nella causa principale, propone di risolvere in senso negativo le due questioni poste alla Corte.

a) L'espressione « stabilirsi con qualcuno » tanto in senso letterale quanto con riguardo alle finalità dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68, significa « condividere un alloggio con qualcuno ». L'art. 10, n. 3, del regolamento presuppone, ai fini dell'applicazione del n. 1, che il lavoratore disponga per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato. Non è sufficiente che dei coniugi, pur essendo separati, vivano nella stessa località e che ciascuno disponga di un alloggio adeguato per quanto lo riguarda. L'art. 10 del regolamento, proprio come l'*Aufenthaltsgesetz/EWG*, intende tutelare i lavoratori di cui trattasi e garantire il mantenimento dei loro vincoli familiari.

Il riconoscimento, ai membri della famiglia dei lavoratori comunitari, d'un diritto di soggiorno non fondato su una comunione familiare avrebbe, in pratica, conseguenze inaccettabili.

b) Succedendo ai regolamenti del Consiglio 16 agosto 1961, n. 15, relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 57, pag. 1073) e 25 marzo 1964, n. 38, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 62, pag. 965), il regolamento n. 1612/68 ha stabilito, nella sua terza ed ultima fase, la libera circolazione dei lavoratori contemplata dall'art. 48 del trattato CEE.

L'art. 48 non conferisce soltanto ai lavoratori interessati la parità in materia di diritto al lavoro (art. 48, n. 3, lett. a), ma anche

uno stato con riguardo al diritto di prender dimora (art. 48, n. 3, lett. c).

Il regolamento n. 1612/68 tiene conto di questa dualità di situazione giuridica; la componente « diritto al lavoro » si trova disciplinata esclusivamente all'art. 11.

Lo dimostra lo stesso testo di tale disposizione: i membri della famiglia ch'essa riguarda hanno « il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato »; nell'art. 11 non si parla affatto d'un diritto di soggiorno, tantomeno d'un diritto di stabilimento, dei membri della famiglia.

Questa interpretazione viene corroborata dalla genesi dell'art. 11 del regolamento n. 1612/68. Gli artt. 10 e 11 si basano sugli artt. 17 e 18 del regolamento n. 38/64, posti sotto il titolo II « Famiglie dei lavoratori ». L'art. 18, n. 1, prima frase, del regolamento n. 38/64 rinvia espressamente all'art. 17 e sta a significare che in mancanza d'uno stato giuridico basato sull'art. 17, un membro della famiglia non detiene un diritto di soggiorno autonomo: i presupposti del diritto di soggiorno di cui all'art. 17 del regolamento n. 38/64 devono esser soddisfatti prima che possa esser riconosciuto, ad un membro della famiglia, il diritto di esercitare un lavoro subordinato. Il fatto che l'art. 11 del regolamento n. 1612/68 non rinvii espressamente all'art. 10 di questo non può mettere in dubbio l'effettiva esistenza d'una correlazione del genere. Dato che viene meno o non è nemmeno cercata la relazione familiare fra il lavoratore che fruisce del diritto di soggiorno ed il membro della famiglia che lo sollecita, non si può parlare d'un diritto di soggiorno autonomo dei membri della famiglia. Tanto i regolamenti comunitari quanto la legge federale sull'entrata e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE tendono a favorire gli scambi di lavoratori all'interno della Comunità; i diritti familiari tutelati in tale contesto deri-

vano da una considerazione di tutela degli stessi lavoratori. In una situazione in cui non può entrare in gioco questa considerazione di tutela non possono esser riconosciuti diritti ai membri della famiglia.

Il *governo della Repubblica federale di Germania* ritiene del pari che le due questioni poste dal Bundesverwaltungsgericht vadano risolte in senso negativo.

a) Lo stesso testo dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68 stabilisce che il diritto di soggiorno del coniuge esiste, in linea di principio, solo se questo vive nella medesima casa del lavoratore.

Questa interpretazione è conforme allo spirito ed alla finalità della disposizione.

Dal 5° considerando del regolamento n. 1612/68 discende che l'art. 10, n. 1, lett. a) ha lo scopo di consentire al lavoratore di vivere con la propria famiglia. Questo vantaggio mira a consentire ai coniugi di creare e di conservare la comunione di vita coniugale, caratterizzata dalla comunione di focolare degli sposi.

Una interpretazione che vada oltre il testo dell'art. 10, n. 1, lett. a) dovrebbe per lo meno tener conto dello spirito e della finalità di tale disposizione; orbene, non costituisce per l'appunto un caso di unione della famiglia il fatto, per i coniugi, d'abbandonare la comunione di vita coniugale vivendo separati in maniera permanente e, per la moglie che ha seguito il lavoratore migrante in un altro Stato membro, di occupare un proprio alloggio. Una siffatta separazione dei coniugi fa venir meno il fondamento giuridico che consente l'applicazione del regime di favore di cui all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68.

b) Una soluzione affermativa alla seconda questione avrebbe come conseguenza che il diritto di soggiorno del coniuge o dei figli del lavoratore si determinerebbe, quando essi accedono ad un'attività subordinata, in funzione dell'art. 11, e non già dell'art. 10; quindi, l'art. 10, n. 1, lett. a), sarebbe privato di ogni contenuto per questo ordine di persone. Una siffatta interpretazione non può essere accolta.

L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 non regola se non la sola questione del diritto d'accesso del coniuge e dei figli al mercato del lavoro. Questa constatazione risulta dallo stesso testo della disposizione, che contempla una situazione giuridica identica a quella dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 38/64.

L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 conferisce al coniuge ed ai figli del lavoratore il diritto di lavorare « su tutto il territorio dello Stato membro ». Anche nel caso in cui il lavoratore migrante ed il suo coniuge esercitino un'attività in luoghi lontani l'uno dall'altro e in cui la comunione di focolare non può quotidianamente realizzarsi, è indispensabile che i coniugi abbiano la volontà di vivere insieme e ch'essi ne diano in qualche modo la prova, ad esempio col fatto di stare insieme durante il fine settimana.

Consentendo al coniuge di accedere ad un'attività subordinata su tutto il territorio dello Stato ospitante, indipendentemente dal domicilio del lavoratore migrante, il regolamento comunitario tende a migliorare le possibilità lavorative del coniuge. Questa constatazione non implica una modifica del suo stato con riguardo al diritto di soggiorno e non istituisce in particolare un diritto di soggiorno autonomo rispetto all'art. 10. I membri della famiglia, che non siano cittadini d'uno Stato membro, non detengono alcun diritto autonomo alla libera circolazione.

Il *governo del Regno Unito* osserva che l'art. 10 del regolamento n. 1612/68 non conferisce alcun diritto al coniuge che vive separato di un lavoratore cui si applica detta disposizione e che non può seriamente essere ritenuto convivere con lui; l'art. 11 non conferisce, ad un siffatto coniuge, un diritto autonomo di soggiorno.

a) L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68 non può interpretarsi nel senso ch'esso tenga conto di circostanze che sono originate dall'attrice nella causa principale. Il diritto conferito dall'art. 10, in particolare al coniuge d'un lavoratore, è il diritto conferito a determinate persone di « stabilirsi presso un lavoratore »; il ricorso, in tale contesto, alla nozione di stabilimento presuppone, in modo quanto mai evidente, l'esistenza d'una relazione intima ed attuale fra il lavoratore e tali persone. L'art. 10 si applica, in sostanza, al caso in cui un lavoratore cambi di residenza per prendere un lavoro in uno Stato membro; in mancanza di una disposizione che autorizzi, in un caso del genere, la famiglia del lavoratore a raggiungerlo ed a rimanere con lui in tale Stato membro, la libera circolazione, quale è sancita dall'art. 48 del trattato CEE, non potrebbe veramente realizzarsi. Sarebbe tuttavia assolutamente inutile ai fini dell'attuazione della libera circolazione, e si altererebbe la nozione di « stabilimento », interpretare l'art. 10 del regolamento nel senso ch'esso conferisca diritti a persone che non hanno in realtà più legami col lavoratore in modo da formare una completa unità familiare.

L'art. 10, n. 3, del regolamento n. 1612/68 non può interpretarsi nel senso ch'esso ponga come sola condizione al diritto di soggiorno del coniuge il fatto che un lavoratore sia in grado di fornire un alloggio normale, nonostante la mancanza di qualsiasi

intenzione o certezza che il proprio coniuge si servirà di tale alloggio.

b) L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 non istituisce affatto un diritto di soggiorno indipendente dai presupposti dell'art. 10.

L'art. 11 non istituisce un diritto di soggiorno; tale diritto trova la propria fonte e i propri limiti nell'art. 10. L'art. 11 conferisce, in realtà, il diritto di accedere ad un'attività lavorativa allo stesso ordine di beneficiari di cui all'art. 10. Inoltre, le due disposizioni sono, evidentemente, legate fra loro e vanno ritenute complementari: esse giovano allo stesso ordine di persone e tendono ad uno scopo comune, l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori. L'art. 10 istituisce il diritto, per il lavoratore, d'essere raggiunto dalla propria famiglia; l'art. 11, (come pure l'art. 12) definisce le condizioni d'integrazione di tale famiglia nel paese ospitante. Tale scopo comune sarebbe eluso se gli artt. 10 e 11 dovessero intendersi nel senso ch'essi offrano diritti del tutto separati e distinti.

La relazione di complementarità fra gli artt. 10 e 11 ha senso solo se l'art. 11 viene interpretato in funzione dei presupposti dell'art. 10.

Trattandosi di accertare quali siano i presupposti dell'art. 10 cui lo stesso art. 11 è soggetto, è opportuno fare le seguenti constatazioni:

In una situazione in cui i coniugi hanno vissuto e vivono separatamente da un certo tempo, il fatto, per il lavoratore, di mettere a disposizione del proprio coniuge un « alloggio normale » non favorisce affatto lo

scopo essenziale del regolamento, e cioè eliminare gli ostacoli alla conservazione della vita familiare e, in tal modo, favorire la circolazione dei lavoratori.

L'interpretazione fornita dall'attrice nella causa principale dei presupposti sostanziali dell'art. 10 per l'applicazione dell'art. 11 porterebbe a risultati arbitrari ed ingiustificabili. L'art. 11 fa riferimento alla situazione d'un « coniuge, non d'un ex coniuge; esso contempla manifestamente un attuale coniuge del lavoratore. Nel caso di coniugi divorziati, o separati, è difficile ritenere che permangano reali vincoli familiari; non vi sarebbe alcun motivo di distinguere tra un coniuge separato ed una persona divorziata. D'altronde, in considerazione della cessazione di qualsiasi rapporto reale con lo Stato membro considerato, in seguito alla separazione da suo marito, il coniuge separato non potrebbe rivendicare il diritto di continuare a vivere ed a lavorare in tale Stato. Si deve, del pari ritenere, con riguardo alla lite principale, che l'art. 48 del trattato non si applichi, in linea di principio, ai cittadini di paesi non membri della Comunità.

Questa interpretazione è corroborata da altri regolamenti che, applicandosi ad una situazione nella quale un diritto viene conferito a un membro della famiglia d'un lavoratore del tutto indipendentemente dall'esercizio ordinario dei suoi diritti da parte dello stesso lavoratore, hanno espressamente stabilito il carattere autonomo di tale diritto. Quindi, il regolamento della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio d'uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24) prevede espressamente che i familiari del lavoratore continuino, dopo il decesso di questo, a fruire di taluni diritti relativi al suo stato di lavoratore. L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 non contiene alcuna particolare disposizione di questo tipo.



Il governo del Regno dei Paesi Bassi presenta in sostanza le seguenti osservazioni:

a) L'art. 10 del regolamento n. 1612/68 enuncia il diritto del lavoratore migrante di far venire i familiari più prossimi nello Stato in cui egli esercita il suo lavoro, affinché essi possano stabilirsi presso di lui; tale diritto consente d'eliminare un grave ostacolo alla mobilità dei lavoratori.

Tanto la lettera quanto lo spirito dell'art. 10 implicano che i familiari del lavoratore abitino presso di lui. Tale punto di vista trova conferma nell'esigenza relativa all'alloggio, imposta dal n. 3 dell'art. 10; questa sarebbe priva di senso se la famiglia del lavoratore fosse libera di stabilirsi altrove, in maniera autonoma.

Il coniuge d'un lavoratore non potrebbe fruire del diritto di stabilirsi in forza dell'art. 10, n. 1, qualora sia separato in maniera permanente dal lavoratore e si sia stabilito altrove, in un suo proprio alloggio.

b) L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 consente al coniuge ed ai figli minori di anni 21 che abitano presso di lui in forza dell'art. 10 di contribuire, con un'attività subordinata, al loro benessere personale ed alla loro integrazione nella società in seno alla quale essi si sono stabiliti.

Ostacoli previsti in proposito dalla legislazione nazionale sono tenuti in non cale dall'art. 11, anche quando i familiari interessati non dispongono della cittadinanza d'uno Stato membro. L'art. 11 è la conseguenza della possibilità offerta al lavoratore, dall'art. 10, di lasciare i familiari installarsi presso di lui; esso non offre alcun diritto di soggiorno autonomo.

Trattandosi di cittadini d'uno Stato membro, essi dispongono d'un siffatto diritto in

forza dell'art. 1 del regolamento n. 1612/68, se ed in quanto essi esercitino un'attività subordinata; tale diritto di soggiorno autonomo viene allora eventualmente ad aggiungersi al diritto di soggiorno di cui essi dispongono in forza dell'art. 10. In caso di rottura dell'unità familiare, solo il diritto di soggiorno derivante dall'art. 10 diviene caduco.

Qualora i familiari non siano cittadini d'uno Stato membro, essi non dispongono d'un diritto di soggiorno se non in forza dell'art. 10 del regolamento. In caso di rottura dell'unità familiare, la questione del diritto di tali familiari di continuare a soggiornare nello stesso paese deve essere esaminata alla luce della legislazione dello Stato membro in cui essi soggiornano. Tale constatazione non mette in discussione il diritto di rimanere che, particolarmente in caso di decesso del lavoratore, può derivare dal regolamento n. 1251/70.

La Commissione ritiene che oltre gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, altre disposizioni comunitarie intervengano nella soluzione della lite principale. Benché il trattato CEE non contempli, negli artt. 48 e segg., se non la libera circolazione dei « lavoratori », è generalmente ammesso che il diritto fondamentale alla libera circolazione viene pure riconosciuto alla famiglia dei lavoratori migranti. È quindi opportuno, con riguardo alla causa principale, tener pure conto delle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), in particolare dell'art. 4, dell'art. 3 del regolamento n. 1251/70, dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, n. 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU n. 56, pag. 850), nonché della direttiva 18 maggio 1972 n. 72/194/CEE, che estende il campo d'ap-

plicazione della direttiva n. 64/221/CEE ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 121, pag. 32).

D'altronde, i diritti alla libera circolazione dei familiari di lavoratori migranti non sono diritti che sono loro propri, ma diritti derivati; ciò vale in particolare nel caso in cui i familiari dei lavoratori migranti non abbiano la cittadinanza d'uno Stato membro. Solo il legame di parentela col lavoratore migrante conferisce loro il diritto alla libera circolazione sancito dal diritto comunitario. Quindi, l'art. 4 della direttiva n. 68/360 dice espressamente che i membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro hanno diritto ad un documento di soggiorno avente la stessa validità di quello rilasciato al « lavoratore da cui dipendono ». Lo scopo è quello di garantire al lavoratore, anche nell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, la possibilità di continuare a mantenere le sue relazioni familiari; per converso, ne discende che il venir meno dei particolari legami di parentela col lavoratore migrante comporta, per i familiari, la soppressione della libera circolazione ammessa dal diritto comunitario.

a) Con riguardo alla causa principale, va constatato che l'attrice nella stessa causa continua ad essere unita dal vincolo matrimoniale a suo marito, ch'essa è un membro della famiglia ai sensi degli artt. 10 e segg. del regolamento n. 1612/68, della direttiva n. 68/360 e dell'art. 3 del regolamento n. 1251/70. La sola questione è se, indipendentemente dal matrimonio, il legislatore comunitario abbia posto condizioni suppletive, relative alla vita coniugale, che devono esser soddisfatte perché la moglie del lavoratore migrante possa invocare il diritto comunitario alla libera circolazione.

La tesi secondo cui la vita in comune dei coniugi in un alloggio comune costituisce una condizione necessaria implicherebbe che il legislatore comunitario non abbia soltanto subordinato l'esercizio del diritto alla libera circolazione al criterio sostanziale del diritto di famiglia, e cioè l'esistenza d'un matrimonio valido e non sciolto, ma pone inoltre condizioni tassative ai coniugi, quanto al modo in cui essi devono condurre la loro vita in comune per fruire, in quanto famiglia, del diritto alla libera circolazione. Orbene, il legislatore comunitario non ha mai inteso stabilire regole del genere.

Il legislatore comunitario non ha inteso disciplinare, nell'ambito del diritto alla libera circolazione, problemi specifici del diritto di famiglia; tutti gli Stati membri e tutti gli individui non hanno le stesse idee sulle relazioni coniugali. Consentire al legislatore comunitario di fissare l'immagine della famiglia che abita « sotto lo stesso tetto » o nello stesso alloggio andrebbe di gran lunga al di là delle finalità perseguite in materia di libera circolazione.

Altre disposizioni del diritto comunitario mostrano in modo quanto mai evidente che questo non può essere il senso dell'art. 10, nn. 1 e 3 del regolamento n. 1612/68.

L'art. 11 precisa esso stesso che il coniuge d'un lavoratore migrante ha il diritto « di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio » dello Stato membro considerato. Questa disposizione non offre, certamente, un diritto di soggiorno autonomo; essa conferisce al coniuge in possesso di un diritto di soggiorno, in forza dell'art. 10 e della direttiva n. 68/360/CEE, il diritto sup-

plementare d'esercitare un'attività subordinata. Tuttavia, pur se il coniuge d'un lavoratore migrante ha il diritto di scegliere un lavoro su tutto il territorio, questa disposizione ha senso solo qualora esso abbia pure la possibilità di alloggiare in una località diversa da quella in cui risiede lo stesso lavoratore migrante.

L'art. 4, nn. 3 e 4 della direttiva n. 68/360 assume particolare rilevanza in tale contesto: esso precisa le condizioni per il rilascio d'un permesso di soggiorno ai familiari di lavoratori migranti. Orbene, il legislatore comunitario non ha voluto imporre, per il rilascio del permesso di soggiorno al coniuge d'un lavoratore migrante, il criterio supplementare dell'alloggio comune; esso ha tenuto esclusivamente presente la qualità di membro della sua famiglia.

L'art. 10, nn. 1 e 3 del regolamento n. 1612/68 va considerato nell'ambito della sua funzione di garanzia della libera circolazione, di fronte a taluni ostacoli e difficoltà suscitate, negli Stati membri, dagli usi in materia di polizia degli stranieri. La situazione dei lavoratori stranieri e della loro famiglia senza tetto o vivente in alloggi sovraffollati è un problema peculiare della polizia degli stranieri. L'esigenza che i familiari d'un lavoratore migrante dispongono d'un alloggio normale ha lo scopo d'evitare che l'esercizio del diritto alla libera circolazione comporti difficoltà inaccettabili negli Stati membri; nello stesso tempo, il legislatore comunitario vietava espressamente qualsiasi discriminazione rispetto ai lavoratori nazionali. La formulazione del regolamento, secondo il quale i membri della famiglia del lavoratore migrante hanno il diritto di « stabilirsi » presso di lui, si spiega con la situazione propria di dipendenza economica del coniuge che, per lo meno all'inizio, non lavora e pone in rilievo la respon-

sabilità del lavoratore migrante, che deve garantire un alloggio normale ai membri della sua famiglia. Questa disposizione non potrebbe tuttavia interpretarsi nel senso che l'esistenza d'un alloggio comune sia un presupposto indispensabile, cui sarebbe subordinato il permesso di soggiorno del coniuge d'un lavoratore migrante. Costituendo un compromesso fra le preoccupazioni della polizia degli stranieri in materia d'igiene delle condizioni di alloggio da una parte, e il diritto fondamentale alla libera circolazione, dall'altra, la sua interpretazione deve basarsi solo sulla disponibilità effettiva d'un alloggio normale per i membri della famiglia d'un lavoratore migrante. Nello stesso senso va inteso l'art. 3 del regolamento n. 1251/70 che non fa altro se non riallacciarsi ai criteri di cui all'art. 10 del regolamento n. 1612/68.

b) Le questioni poste dal Bundesverwaltungsgericht vanno risolte come segue:

- 1) L'art. 10, nn. 1 e 3 del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso che il coniuge d'un lavoratore migrante è in possesso del diritto di soggiorno nello Stato membro in cui è occupato il lavoratore migrante solo qualora esso disponga d'un alloggio normale ai sensi dell'art. 10, n. 3 di detto regolamento. Per contro, non è necessario che il coniuge del lavoratore migrante viva sotto lo stesso tetto di questo.
- 2) L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 conferisce, al coniuge del cittadino di uno Stato membro che eserciti un'attività lavorativa e viva nel territorio di un altro Stato membro, il diritto d'esercitare, su tutto il territorio di tale Stato membro,

un'attività subordinata, alla sola condizione che detto coniuge fruisca del diritto di soggiorno in forza dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68.

nute nelle osservazioni scritte, che le condizioni di cui all'art. 10, cioè l'esistenza di un vincolo familiare e d'un alloggio accettabile dovevano concorrere solo al momento dell'entrata nel territorio di un altro Stato membro. Quindi, il diritto di soggiorno sussiste anche dopo il venir meno del vincolo familiare o coniugale. Sarebbe in contrasto coi diritti fondamentali il fatto che un lavoratore migrante possa, con un atto unilaterale o arbitrario eliminare la tutela conferita dal diritto comunitario ai suoi familiari.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 novembre 1984.

### 3. La fase orale

Nel corso della fase orale del 19 settembre 1984, il dr. Ernst Röder, per il governo tedesco e il dr. Manfred Beschel, per la Commissione, hanno svolto osservazioni.

All'udienza, la Commissione ha fatto presente, contrariamente a quanto aveva soste-

## In diritto

1 Con ordinanza 18 ottobre 1983 pervenuta alla Corte il 5 dicembre successivo, la prima sezione del Bundesverwaltungsgericht ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 10 e 11 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la sig.ra Diatta, cittadina senegalese, e il Land di Berlino, nella persona del Polizeipräsident (questore).

3 La Diatta sposava un cittadino francese, che risiede e lavora in Berlino. Dal febbraio 1978, ella lavora in modo permanente in tale città.

4 Dopo aver coabitato per un certo tempo col marito, il 29 agosto 1978 ella si separava da lui con l'intento di divorziare e da allora abita in un proprio alloggio distinto.

- 5 Alla scadenza del permesso di soggiorno, la Diatta ne sollecitava la proroga e, con provvedimento 29 agosto 1980, il questore (Polizei-Präsident) di Berlino respingeva la domanda in quanto la Diatta non era più membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro della CEE e non coabitava più col marito. Detto provvedimento negativo veniva confermato dal Verwaltungsgericht a causa della non coabitazione dei coniugi. Tale giudice riteneva, viceversa, che sussisteva ancora il vincolo familiare. La ricorrente impugnava detta pronunzia dinanzi all'Oberverwaltungsgericht e, a seguito della sentenza di reiezione, ricorreva davanti al Bundesverwaltungsgericht.
- 6 In tale contesto, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
- 1) Se l'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 vada interpretato nel senso che il coniuge del lavoratore cittadino di uno Stato membro e occupato nel territorio di un altro Stato membro risiede « presso il lavoratore » anche qualora egli si sia da tempo separato dal coniuge, ma occupi nella medesima località del lavoratore un proprio alloggio.
  - 2) Se l'art. 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 crei per il coniuge — che non sia cittadino comunitario — del cittadino di uno Stato membro che lavori e viva nel territorio di un altro Stato membro, un diritto di soggiorno indipendente dai presupposti dell'art. 10 dello stesso regolamento, qualora egli voglia svolgere nel territorio di detto Stato membro un'attività subordinata.
- 7 Le due questioni sollevate dal Bundesverwaltungsgericht mirano in sostanza ad accertare se i familiari di un lavoratore migrante, ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68, debbano necessariamente coabitare con lui in modo permanente per esser titolari di un diritto di soggiorno in forza di tale disposizione, e se l'art. 11 di detto regolamento conferisca un diritto di soggiorno autonomo rispetto a quello di cui all'art. 10.
- 8 L'art. 10 del regolamento n. 1612/68 dispone:
- « 1) Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato nel territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:

a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;

b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

2) Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1 se è a carico o vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.

3) Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri Stati membri ».

9 L'art. 11 di detto regolamento recita:

« Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un'attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro ».

10 Secondo la ricorrente nella causa principale, nell'art. 10 non si parla in modo espresso della coabitazione, ma si esige unicamente dal lavoratore migrante di mettere un alloggio « che sia considerato normale » a disposizione dei familiari. Si tratterebbe, infatti, di salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza evitando l'immigrazione di persone che vivano in condizioni precarie. Ciò non escluderebbe, cionondimeno che il coniuge o un altro familiare possa procurarsi uno spazio supplementare prendendo a locazione un alloggio separato. D'altronde, il regolamento n. 1612/68 non potrebbe interpretarsi nel senso che richieda una integra comunità di vita coniugale. Non spetta infatti all'amministrazione incaricata dell'immigrazione giudicare se sia ancora possibile la riconciliazione. Inoltre, se la coabitazione fosse una condizione imperativa, il lavoratore potrebbe in qualsiasi momento, determinare l'espulsione del coniuge privandolo del tetto coniugale. In-

fine, l'art. 11 del regolamento conferirebbe un diritto di soggiorno più ampio dell'art. 10 e si baserebbe necessariamente sulla possibilità di eleggere un domicilio diverso.

- 11 Secondo il Land di Berlino, convenuto nella causa principale, l'art. 10 del regolamento n. 1612/68 ha il solo scopo di tutelare i lavoratori migranti e di garantire la loro mobilità garantendo la salvaguardia dei vincoli familiari. Non vi sarebbe, quindi, alcun motivo di riconoscere un diritto di soggiorno ai membri della loro famiglia, qualora questo diritto non si basi sulla vita in comune. Quanto all'art. 11, esso non contemplerebbe un diritto di soggiorno, ma unicamente il diritto al lavoro.
- 12 Analogamente, secondo i governi della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito e dei Paesi Bassi, dalla lettera e dallo spirito dell'art. 10 del regolamento si desume che il diritto di soggiorno del coniuge sussiste solo se egli vive presso il lavoratore migrante. Il quinto considerando del regolamento n. 1612/68 indicherebbe che questo ha lo scopo di consentire al lavoratore di vivere con la propria famiglia. Orbene, non si avrebbe riunione della famiglia quando i coniugi abbandonano la vita in comune. Il regolamento n. 1612/68 terrebbe conto, negli artt. 10 e 11, della dualità di situazione giuridica contemplata dall'art. 48, n. 3 in materia di diritto al lavoro e di diritto di soggiorno. Questa interpretazione troverebbe conforto nella genesi degli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, i quali si baserebbero sugli artt. 17 e 18 del regolamento del Consiglio 25 marzo 1964, n. 38, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. 62, pag. 965). L'art. 18 del regolamento n. 38/64 individuerebbe chiaramente che, in mancanza di uno status giuridico che risulti dall'art. 17, il familiare non ha un diritto di soggiorno autonomo.
- 13 La Commissione osserva che viene generalmente ammesso che il diritto fondamentale alla libera circolazione di cui all'art. 48 e segg. del trattato, spetta del pari alla famiglia dei lavoratori migranti. Secondo la Commissione non si può, quindi, ammettere di collegare il diritto alla libera circolazione delle persone al modo in cui i coniugi desiderano attuare la loro vita coniugale, imponendo loro di vivere sotto lo stesso tetto. Tutti gli Stati membri e tutti gli individui non avrebbero in particolare le stesse idee sui rapporti coniugali. Sarebbe questo il motivo per cui l'art. 10 non pone affatto un requisito del genere. Esso mirerebbe unicamente a garantire l'esi-

stenza di un alloggio normale per gli emigranti, per le esigenze della polizia degli stranieri in materia di igiene e di alloggio. Analogamente, dall'art. 4, nn. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 68/360, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), emergerebbe che il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al solo criterio sostanziale del matrimonio e non al criterio supplementare dell'alloggio comune. All'udienza, la Commissione è andata oltre ed ha sostenuto che il diritto di soggiorno dei familiari del lavoratore migrante, come pure il loro diritto di esercitare un'attività subordinata su tutto il territorio dello Stato ospitante, non vengono meno in caso di rottura del vincolo familiare successiva all'entrata in tale territorio.

- 14 Per risolvere le questioni sollevate, si deve reinserire il regolamento n. 1612/68 nel suo contesto.
- 15 Tale regolamento si pone nell'ambito delle diverse normative destinate ad agevolare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 48 del trattato e deve quindi consentire, fra l'altro, al lavoratore di spostarsi liberamente nell'ambito del territorio degli altri Stati membri e di soggiornarvi al fine di svolgervi un lavoro.
- 16 A tal uopo, l'art. 10 del regolamento dispone che taluni familiari del lavoratore migrante possono pure entrare nel territorio dello Stato membro in cui questo si è stabilito, e stabilirvisi con lui.
- 17 Tenuto conto del contesto e delle finalità perseguite da tale disposizione, questa non può interpretarsi in modo restrittivo.
- 18 L'art. 10 del regolamento, disponendo che il familiare del lavoratore migrante ha il diritto di stabilirsi col lavoratore, non esige che il familiare di cui trattasi vi abiti in permanenza, ma, come è detto al n. 3 del suddetto articolo, unicamente che l'alloggio di cui il lavoratore dispone possa considerarsi normale per ospitare la sua



famiglia. L'esigenza dell'unicità dell'alloggio familiare permanente non può quindi ammettersi implicitamente.

- 19 Inoltre un'interpretazione del genere risponde allo spirito dell'art. 11 del regolamento che conferisce al membro della famiglia il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata nell'intero territorio dello Stato di cui trattasi, e ciò anche se questa attività viene esercitata in un posto lontano dal luogo di soggiorno del lavoratore migrante.
- 20 Si deve aggiungere che il vincolo coniugale non può considerarsi sciolto fintantoché non vi sia stato posto fine dalla competente autorità. Ciò non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di divorziare in seguito.
- 21 Quanto all'art. 11 del regolamento n. 1612/68, dai suoi stessi termini si desume che esso non conferisce ai familiari del lavoratore migrante un diritto di soggiorno autonomo, ma unicamente un diritto all'esercizio di qualsiasi attività subordinata nell'intero territorio di tale Stato. L'art. 11 del suddetto regolamento non può quindi costituire la base giuridica di un diritto di soggiorno indipendentemente dalle condizioni enunciate all'art. 10.
- 22 Le questioni sollevate dal Bundesverwaltungsgericht vanno quindi risolte nel senso che i membri della famiglia di un lavoratore migrante, ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68, non devono necessariamente convivere con questo per essere titolari del diritto di soggiorno in forza di tale norma e l'art. 11 di detto regolamento non conferisce un diritto di soggiorno autonomo rispetto a quello di cui all'art. 10.

### Sulle spese

- 23 Le spese sostenute dai governi intervenuti e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 18 ottobre 1983, dichiara:

I membri della famiglia di un lavoratore migrante, ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68, non devono necessariamente convivere con questo per essere titolari del diritto di soggiorno in forza di tale norma e l'art. 11 di questo regolamento non conferisce un diritto di soggiorno autonomo rispetto a quello di cui all'art. 10.

Mackenzie Stuart

Bosco

Due

Kakouris

Everling

Bahlmann

Joliet

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 febbraio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart